Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 14 ottobre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(10841)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 21 giugno 1972
(Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1972, registro n. 25, Difesa, foglio n. 152)

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

FRANCHETTI Gastone, nato il 22 settembre 1920 a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca). — Già valoroso ufficiale degli alpini pluridecorato al valor militare, si dedicava dall'armistizio con entusiasmo alla causa partigiana, ideando e organizzando nel Trentino le prime formazioni partigiane Fiamme Verdi. Arrestato una prima volta rifiutava le offerte di collaborazione e rilasciato dopo 40 giorni continuava, con entusiasmo, la sua preziosa attività finchè, imprigionato nuovamente, a lungo torturato e condannato alla fucilazione, cadeva eroicamente al grido di « Viva l'Italia libera ». — Riva di Trento, 1943-Bolzano, 29 agosto 1944.

GROSSI BIANCHI Andrea, nato il 25 maggio 1922 a San Remo (Imperia). — Ardito patriota, già distintosi in precedenti azioni. Distaccato di vedetta unitamente ad altro commilitone e accortosi alle prime luci dell'alba che un forte reparto nemico tentava di sorprendere il grosso della sua formazione, apriva immediatamente il fuoco pur conscio che ciò poteva significare la sua cattura. Ferito mortalmente dalla reazione avversaria, rifiutava l'assistenza del compagno ordinandogli invece di correre a dare l'allarme alla formazione la quale, grazie al suo generoso sacrificio, riusciva a sganciarsi tempestivamente. — Monte Ceppo - Ciabaudo (Badalucco-Imperia), 20 aprile 1945.

RIZZARDI Severino, nato il 20 ottobre 1917 ad Auronzo di Cadore (Belluno). — Nella lotta di liberazione, prontamente ed arditamente intrapresa dopo l'armistizio, rivelava belle capacità di animatore e di organizzatore e brillanti doti di coraggio e di iniziativa conseguendo il comando di una brigata di partigiani. Particolarmente si distingueva in azioni di guerriglia efficacemente intralciando i movimenti dei nazisti nella Val Boite. Nelle ultime giornate insurrezionali, colto di sorpresa dal nemico mentre con pochi uomini organizzava il suo comando, si slanciava, con impeto generoso ed allo scopo di consentire ai suoi di porsi in salvo, contro l'avversario con la pistola in pugno, cadendo da prode per la libertà della Patria. — Auronzo di Cadore (Belluno), 26 aprile 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

CERUTTI Secondo, nato il 5 marzo 1925 a Carmagnola (Torino). — Già distintosi in precedenti azioni. Nel corso di un duro rastrellamento avversario, caduto in una imboscata, anzichè porsi in salvo, affrontava audacemente il nemico col fuoco della sua arma in un'impari lotta sino a quando, colpito a morte, immolava la sua giovane vita per la causa della libertà. — Piossasco (Dronero-Cuneo), 22 aprile 1944.

MARANGON Marino, nato il 1° gennaio 1920 a Porto Tolle (Rovigo). Offertosi volontario, insieme ad altri commilitoni, per tendere una imboscata a mezzi meccanizzati avversari, si batteva con calma e coraggio neutralizzando, col tiro preciso della sua arma, gli obiettivi nemici. Fatto segno alla rabbiosa reazione dell'avversario, che aveva ricevuto rinforzi, sosteneva impavido la lotta permettendo così alla sua formazione di consolidarsi in posizione più arretrata finchè, colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Autostrada Torino-Milano, 13 marzo 1945.

MARIANI Giannino, nato il 10 settembre 1926 a Luserna San Giovanni (Torino). — Giovanissimo patriota già distintosi in numerose precedenti azioni, venuto a conoscenza che dei partigiani, catturati dal nemico, viaggiavano su un convoglio ferroviario per essere deportati, riusciva con altri commilitoni a salire sul convoglio sorprendendo la scorta nemica ed a liberare i prigionieri. Nella eroica generosa azione, perdeva la vita. — Bibiana (Piemonte), 25 gennaio 1944.

PICCIOLO Giacomo, nato il 14 febbraio 1921 a Milazzo (Messina). — Valoroso comandante di battaglione partigiano, dopo aver brillantemente espugnato un ben munito presidio nemico, vista la propria unità quasi completamente circondata da soppraggiunte forze blindate avversarie, si gettava con generoso impeto, alla testa di pochi arditi, contro di esse impegnandole con nutrito fuoco. Gravemente ferito rifiutava ogni aiuto finchè, nuovamente colpito, cadeva per la libertà della Patria. — Borgosesia (Vercelli), 16 marzo 1945.

CROCI

BENVENUTI Francesco, nato il 22 novembre 1922 a Venezia. — Per oltre un anno svolgeva fervida attività partigiana nella organizzazione del movimento di resistenza tra i ferrovieri. Nei combattimenti per la liberazione di una grande città, si batteva in prima linea con capacità e valore finchè, colpito a morte, cadeva da prode. — Alta Italia (Milano) - Venezia, 1944-28 aprile 1945.

BOTTALLO Luigi, nato il 22 settembre 1921 ad Asti. — Nel corso di una azione contro soverchianti elementi nemici in transito su una importante rotabile, si batteva accanitamente finchè, colpito a morte, immolava la sua vita per la libertà della Patria. — Castello di Annone (Asti), 17 marzo 1945.

FANTINI Mario, nato il 30 gennaio 1918 a Cuneo. — Nell'adempimento di una pericolosa missione in cui si era offerto volontario, si batteva da prode contro una forte pattuglia nemica finchè, colpito a morte, donava la sua vita per la libertà della Patria. — Ruata Prato (Dronero-Cuneo), 30 luglio 1944.

TORTA Giglio, nato il 9 dicembre 1923 ad Asti. — Nel corso di una azione contro soverchianti elementi nemici in transito su una importante rotabile, si batteva accanitamente finchè, colpito a morte, immolava la sua vita per la libertà della Patria. — Castello di Annone (Asti), 17 marzo 1945.

(10799)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1972, n. **578.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Siena ad acquistare un immobile.

N. 578. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Siena viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Siena, via Bandini, 25, descritto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 7846, mappale 464, sub. 2-6-7-8 e 9 e 465 sub 1 a 6 del foglio n. 132 al prezzo di L. 120.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 85. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972, n. **579.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Carlo ed Anna, nel comune di Segrate.

N. 579. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 22 marzo 1971, integrato con dichiarazione del 22 maggio successivo, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Carlo ed Anna, nel quartiere S. Felice di Segrate (Milano).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 81. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972, n. **580.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Rita da Cascia, nel comune di Prato.

N. 580. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Prato in data 14 novembre 1971, integrato con dichiarazione in pari data, relativo alla erezione della parrocchia di S. Rita da Cascia, in località « Le Fontanelle » del comune di Prato (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 80. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972, n. **581.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della SS. Annunziata, nel comune di Alessandria

N. 581. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Alessandria in data 6 ottobre 1971, integrato con dichiarazione del 27 stesso mese, relativo alla erezione della parrocchia della SS. Annunziata, in Borgo Cittadella del comune di Alessandria.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 82. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972, n. 582.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Clemente e Michele, nel comune di Borgo S. Lorenzo, e di S. Romolo, nel comune di Vaglia.

N. 582. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze in data 2 ottobre 1971, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie dei SS. Clemente e Michele, in località Tassaia del comune di Borgo S. Lorenzo (Firenze), e di S. Romolo, in frazione Bivigliano del comune di Vaglia (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 84. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972, n. 583.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Bernardo abate con quelle di S. Maurizio e di S. Stefano, nel comune di San Colombano Certenoli.

N. 583. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiavari in data 4 agosto 1971, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia di S. Bernardo abate, in località Celesia del comune di San Colombano Certenoli (Genova), con quelle già unite di S. Maurizio, in frazione Baranzuolo, e di S. Stefano, in frazione Cichero dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 83. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972, n. 584.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria perpetua autonoma di S. Mauro vescovo, nel comune di Cesena.

N. 584. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cesena in data 20 giugno 1968, integrato con due dichiarazioni del 7 luglio e 23 agosto 1971, relativo alla erezione della vicaria perpetua autonoma di S. Mauro vescovo, in località Celincordia del comune di Cesena (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 78. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Veneto »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente, dott. Adolfo Piciocchi, vice prefetto ispettore;

Vista la designazione effettuata dal Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Nello Barelli, vice prefetto ispettore, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Veneto, in sostituzione del dott. Adolfo Piciocchi.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1972
Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 188

(11354)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972.

Sostituzione del vice presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Calabria »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Pietro Ciavela, già designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo per la regione Calabria;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il vice prefetto ispettore dott. Corrado Arciello, è chiamato a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Calabria, in sostituzione del vice prefetto dott. Pietro Ciavela, per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente della commissione medesima, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1972
Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 189

(11359)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972.

Sostituzione di un membro della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Emilia-Romagna »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo, esperto nelle discipline amministrative, prof. Athos Bellettini, dimissionario;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio della regione Emilia-Romagna, nella seduta del 13 aprile 1972, con la quale il consiglio medesimo ha designato il professore Paolo Fortunati, ai sensi della lettera *d*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il prof. Paolo Fortunati è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, quale esperto nelle discipline amministrative, in sostituzione del prof. Athos Bellettini.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1972
Registro n. 13 *Presidenza, foglio n.* 190

(11358)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1972.

Sostituzione di un membro della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Emilia Romagna »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo, ispettore generale del Ministero del tesoro, dott. Ernesto Bigioni;

Vista la lettera del Ministero del tesoro in data 21 giugno 1972, con la quale quell'amministrazione designa, per la sostituzione, il direttore di divisione dott. Pietro Lalicata;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il direttore di divisione del Ministero del tesoro, dott. Pietro Lalicata, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, in sostituzione del dott. Ernesto Bigioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1972
Registro n. 13 *Presidenza, foglio n.* 201

(11355)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1972.

Sostituzione di un membro della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lombardia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Lombardia »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo, ispettore generale del Ministero del tesoro, dott. Giuseppe Fiocca;

Vista la lettera del Ministero del tesoro in data 21 giugno 1972, con la quale quell'amministrazione designa, per la sostituzione, il direttore di divisione dott. Mario Raccagna;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il direttore di divisione del Ministero del tesoro, dottor Mario Raccagna, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sulla amministrazione della regione Lombardia, in sostituzione del dott. Giuseppe Fiocca.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1972
Registro n. 13 *Presidenza, foglio n.* 204

(11356)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1972.

Sostituzione di un membro della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1972, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Campania »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo, ispettore generale del Ministero del tesoro, dott. Andrea Esposito;

Vista la lettera del Ministero del tesoro in data 21 giugno 1972, con la quale quell'amministrazione designa, per la sostituzione, il direttore di divisione dott. Francesco Crupi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il direttore di divisione del Ministero del tesoro, dott. Francesco Crupi, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania, in sostituzione del dott. Andrea Esposito.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1972
Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 202

(11357)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1972.

Rinnovo del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Viste le designazioni dei sindaci effettivi e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *a*) della legge sopracitata — da parte dell'assemblea dei delegati della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Benevento, quali si desumono dai verbali delle operazioni elettorali rimessi dalla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali con nota n. 0002398 del 1° febbraio 1971;

Viste le designazioni del sindaco effettivo e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *a*) della legge sopracitata — deliberate dal Consiglio centrale della federazione nazionale suindicata, rispettivamente nelle riunioni del 28 febbraio 1972, e 16 giugno 1971, quali si desumono dagli estratti dei verbali delle riunioni medesime trasmessi con le note n. 0006926 del 16 marzo 1972, e n. 0012172 del 18 giugno 1971;

Ritenuto di dover provvedere al rinnovo del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Benevento scaduto per trascorso quadriennio;

Decreta:

Il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Benevento è così composto:

Romano Antonio, sindaco effettivo e Di Stadio Antonio, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 20 giugno 1970 in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Gallo Antonio, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 20 giugno 1970 in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Conte Giuseppe, sindaco effettivo e Colafrancesco Antonio, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della Federazione nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1972

Il Ministro: COPPO

(11330)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1972.

Trasferimento delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere alla regione Abruzzo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto l'unito elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere esistenti nel territorio della regione Abruzzi;

Sentita la Regione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere trasferite alla regione Abruzzi.

Art. 2.

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto si procederà alla consegna dall'intendente di finanza competente per territorio, con l'intervento del rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla Regione dei beni di cui all'art. 1 facendola constare da appositi processi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni stessi a favore della Regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione con decreti legislativi emanati in forza dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla Regione da tale data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere trasferite alla regione Abruzzi a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Numero d'ordine	Comune e località	Denominazione	Sostanza minerale	Titolare della concessione	Natura e data del provvedimento concessivo	Durata della concessione	Superficie in ettari (ha)
				PROVINCIA DI CHIETI			
1	Francavilla a Mare	Fonte Letizia	Acqua minerale	Ricciardelli Riccardo, via Tevere n. 15, Roma, rappresentato dall'avv. Marcello Prignano, residente in Lucera (Foggia), piazza Ruggero Bonghi, 20	D.M. 3-7-1935	perpetua	2.17.42
2	Chieti	Madonna della Vittoria	Argilla	S.p.a. Luigi Di Berardino, Chieti Scalo	D.D. 20-3-1970	anni 10	3.16.10
				PROVINCIA DI L'AQUILA			
1	Castel di Sangro	Croce	Argilla	F.lli Balzano Castel di Sangro, via Colle S. Vito	D.D. 26-7-1965	anni 10 scad. 25-7-1975	1.05.80
2	Pizzoli	Macchia Onica	Calcare rosso	Pace Remo, via Nazionale n. 4, Arischia de L'Aquila	D.D. 30-4-1970	anni 10 scad. 29-4-1980	0.17.50
3	Canistro e Civitella Roveto	Sorgente Santa Croce	Acqua minerale	F.lli Vincenzo e Francesco Coco, Albergo Gran Paradiso, Canistro	D.M. 16-4-1971	anni 20	54.98.80
				PROVINCIA DI PESCARA			
1	Caramanico Terme	La Salute	Acqua minerale	Società Nuove Terme di Caramanico, via F. De Sanctis n. 14, Pescara	D. commissionale 23-9-1943 D.M. 11-4-1945	perpetua conferma	0.71.22
2	Id.	S. Croce Pisciarello	Id.	Id.	D.M. 18-5-1963	anni 50 scad. 17-5-2013	61 39.80
				PROVINCIA DI TERAMO			
1	Civitella del Tronto	Santa Reparata	Acqua minerale	De Scrilli Luisa in Masieri, via Lamaro n. 4, Firenze	D.M. 12-2-1935	perpetua	17.55.02

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
FERRI

Visto, *il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

(11268)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 13 settembre 1972.

Proroga della gestione commissariale del comune di Voghera.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 1972 è stato sciolto il consiglio comunale di Voghera ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto dott. Antonio Verde.

Come è noto il consiglio comunale fu travagliato da una permanente e profonda crisi interna e si dimostrò incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente anche in ordine al fondamentale adempimento del bilancio di previsione per l'esercizio 1972.

In data 12 corrente sono scaduti i tre mesi entro cui, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, deve procedersi alla rinnovazione del disciolto consiglio.

Nel frattempo però, è stata fissata la data per il rinnovo delle amministrazioni provinciali e comunali i cui consigli sono scaduti per compiuto quinquennio ed è stata pertanto ritenuta l'opportunità che anche la rinnovazione degli organi ordinari del consiglio in questione avvenga nella stessa tornata elettorale.

D'altro canto, attesa la necessità che la trattazione e la soluzione di problemi fondamentali per la vita dell'ente nonché di altri obblighi di leggi non possa essere differita o sospesa senza grave pregiudizio per gli interessi dell'ente stesso, si ritiene necessario prorogare nelle more la gestione commissariale ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e in tale senso si provvede con decreto pari numero in data odierna.

Pavia, addì 13 settembre 1972

Il prefetto: BENIGNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 dell'8 luglio 1972, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Voghera ed è stato nominato commissario straordinario il vice prefetto dott. Antonio Verde;

Considerata la necessità di prorogare la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, del quale forma parte integrante;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio

decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Voghera affidata al vice prefetto dott. Antonio Verde è prorogata ai sensi di legge, per i motivi indicati nella relazione allegata al presente decreto.

Pavia, addì 13 settembre 1972

Il prefetto: BENIGNI

(11216)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 13 settembre 1972.

Proroga della gestione commissariale del comune di Corteolona.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 1972 è stato sciolto il consiglio comunale di Corteolona ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il rag. Leonardo Mastropasqua.

Come è noto il consiglio comunale fu travagliato da una permanente e profonda crisi interna e si dimostrò incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente anche in ordine al fondamentale adempimento del bilancio di previsione per l'esercizio 1972.

In data 12 corrente sono scaduti i tre mesi entro cui, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, deve procedersi alla rinnovazione del disciolto consiglio.

Nel frattempo però è stata fissata la data per il rinnovo delle amministrazioni provinciali e comunali i cui consigli sono scaduti per compiuto quinquennio ed è stata pertanto ritenuta l'opportunità che anche la rinnovazione degli organi ordinari del consiglio in questione avvenga nella stessa tornata elettorale.

D'altro canto, attesa la necessità che la trattazione e la soluzione dei problemi fondamentali per la vita dell'ente nonchè di altri obblighi di leggi non possa essere differita o sospesa senza grave pregiudizio per gli interessi dell'ente stesso, si ritiene necessario prorogare nelle more la gestione commissariale ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e in tale senso si provvede con decreto pari numero in in data odierna.

Pavia, addì 13 settembre 1972

Il prefetto: BENIGNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 dell'8 luglio 1972, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Corteolona ed è stato nominato commissario straordinario il rag. Leonardo Mastropasqua;

Considerata la necessità di prorogare la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, del quale forma parte integrante;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Corteolona affidata al rag. Leonardo Mastropasqua è prorogata ai sensi di legge, per i motivi indicati nella relazione allegata al presente decreto.

Pavia, addì 13 settembre 1972

Il prefetto: BENIGNI

(11217)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale civile di Portogruaro ad istituire una scuola per infermieri professionali

Con decreto n. 900.8/II/88/9, in data 30 settembre 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Portogruaro (Venezia) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(11381)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Carretta » di Montebelluna, ad istituire una scuola per puericultrici.

Con decreto n. 900.8/II/84/5, in data 30 settembre 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « Carretta » di Montebelluna (Treviso), è autorizzata ad istituire una scuola per puericultrici con sede presso l'ospedale stesso.

(11382)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « S. Maria della misericordia » di Rovigo, ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II/71/1, in data 30 settembre 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « S. Maria della Misericordia » di Rovigo, è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(11383)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « S. Biagio » di Bovolone, ad istituire una scuola per infermieri professionali, comprendente il terzo anno per l'abilitazione alle funzioni direttive.

Con decreto n. 900.8/II/90/8, in data 30 settembre 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « S. Biagio » di Bovolone (Verona), è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali comprendente il terzo anno per l'abilitazione alle funzioni direttive con sede presso l'ospedale stesso.

(11384)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale militare principale « Celio » di Roma, ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 900.8/IX-70/5, in data 30 settembre 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale militare principale « Celio » di Roma, è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia con sede presso l'ospedale stesso.

(11385)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1972, registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 399, è stato respinto il ricorso in via straordinaria al Presidente della Repubblica proposto il 16 febbraio 1968 dalla Federazione provinciale dei coltivatori diretti di Reggio Calabria avverso il decreto emanato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste il 12 agosto 1967, per l'annullamento della parte relativa alla nomina del sig. Germano Fortunato a membro della commissione per l'attuazione dell'ammasso volontario dell'essenza di bergamotto nella campagna 1965-66.

(11346)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 195

Corso dei cambi del 12 ottobre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	583,10	583,10	582,90	583,10	583 —	583,05	583 —	583,10	583,10	583,10
Dollaro canadese	593,40	593,40	593,23	593,40	593,90	593,38	593,375	593,40	593,40	593,40
Franco svizzero	153,53	153,53	153,60	153,53	153,45	153,50	153,495	153,53	153,53	153,51
Corona danese	84,355	84,355	84,36	84,355	84,30	84,34	84,34	84,355	84,35	84,35
Corona norvegese	88,435	88,435	88,48	88,435	88,05	88,42	88,42	88,435	88,43	88,41
Corona svedese	122,95	122,95	122,98	122,95	122,80	122,94	122,935	122,95	122,95	122,95
Fiorino olandese	179,725	179,725	179,70	179,725	179,80	179,72	179,705	179,725	179,72	179,70
Franco belga	13,198	13,198	13,20	13,198	13,1875	13,19	13,1975	13,198	13,19	13,19
Franco francese	116,16	116,16	116,18	116,16	116,15	116,16	116,16	116,16	116,16	116,06
Lira sterlina .	1410,60	1410,60	1410,75	1410,60	1410,25	1410,45	1410,25	1410,60	1410,60	1410,60
Marco germanico	181,74	181,74	181,78	181,74	181,95	181,74	181,75	181,74	181,74	181,72
Scellino austriaco	25,156	25,156	25,1550	25,156	25,15	25,15	25,1540	25,156	25,15	25,15
Escudo portoghese	21,69	21,69	21,68	21,69	21,69	21,68	21,68	21,69	21,69	21,68
Peseta spagnola	9,186	9,186	9,1850	9,186	9,16	9,18	9,18275	9,186	9,18	9,18
Yen giapponese .	1,94	1,94	1,9375	1,94	1,93	1,93	1,9365	1,94	1,94	1,94

Media dei titoli del 12 ottobre 1972

Rendita 5 % 1935	99,65
Redimibile 3,50 % 1934	99,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,25
» 5 % (Ricostruzione)	93,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,625
» 5 % (Città di Trieste)	93,95
» 5 % (Beni esteri)	93,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,625
» 5,50 % » » 1968-83	95,725
» 5,50 % » » 1969-84	98,30
» 6 % » » 1970-85	99,475
» 6 % » » 1971-86	98,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,80
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,95
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,80
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,85

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 ottobre 1972

Dollaro USA	583,05
Dollaro canadese	593,387
Franco svizzero	153,512
Corona danese	84,347
Corona norvegese	88,427
Corona svedese	122,942
Fiorino olandese	179,715
Franco belga	13,198
Franco francese	116,16
Lira sterlina	1410,425
Marco germanico	181,745
Scellino austriaco	25,155
Escudo portoghese	21,685
Peseta spagnola	9,184
Yen giapponese	1,938

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 12 agosto 1972 al 17 agosto 1972, a norma del regolamento (CEE) n. 1762/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti, non denaturati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero).

(in unità di conto per 100 kg — 1 u.c. = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zucchero bianco	5,50
	II. zucchero greggio:	
	(a) zuccheri canditi	7,36 (1)
	(b) altri zuccheri greggi	—

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(11174)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 16 giugno 1972 al 20 luglio 1972 alla esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n. 1245/72, n. 1288/72, n. 1355/72, n. 1434/72 e n. 1492/72.

(in unità di conto per tonnellata metrica 1 unità di conto = lire 625)

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
	Periodo dal 16 giugno 1972 al 6 luglio 1972	
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Repubblica araba d'Egitto	61,50
	- la zona V	54,50
	- le zone I, ad eccezione della Repubblica araba d'Egitto, II, III, VI e VII	43,50
	- il Regno Unito	51,50
	- gli altri paesi terzi	46,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	51,50
10.01 B	Frumento duro	40,00
10.02	Segala (1)	51,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	29,00
	- gli altri paesi terzi	37,00
10.04	Avena:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	45,00
10.05 B	Granturco altro	25,00
10.07 C	Sorgo	30,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) e c)	78,50
	- la zona V	83,00
	- la zona IV	82,50
	- la zona VI	86,00
	- la zona VII a)	80,50
	- la zona VII b) e c)	83,50
	- gli altri paesi terzi	71,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,50
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,50

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 A (seguito)	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII	70,50
	- gli altri paesi terzi	58,50
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	47,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	62,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	55,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	44,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII a)	77,80
	- le zone I a) e c) e V a)	74,80
	- gli altri paesi terzi	68,80
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	67,70
	- gli altri paesi terzi	61,70
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	60,20
	- gli altri paesi terzi	54,20
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) e c)	76,00
	- le zone V b) e VI	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

Periodo dal 7 luglio 1972 al 13 luglio 1972

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Repubblica araba d'Egitto	61,50
	- la zona V	60,00
	- le zone I, ad eccezione della Repubblica araba d'Egitto, II, III, VI e VII	43,50
	- il Regno Unito	51,50
	- gli altri paesi terzi	46,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	51,50

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
10.01 B	Frumento duro	40,00
10.02	Segala (1)	57,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito e l'Irlanda	48,00
	- la Danimarca e la Norvegia	48,50
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	43,00
	- gli altri paesi terzi	45,00
10.04	Avena:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	45,00
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	25,00
10.07 C	Sorgo	30,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) e c)	78,50
	- la zona IV	82,50
	- la zona V	83,00
	- la zona VI	86,00
	- la zona VII a)	80,50
	- la zona VII b) e c)	83,50
	- gli altri paesi terzi	71,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,50
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII	70,50
	- gli altri paesi terzi	58,50
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	47,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	62,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	55,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	44,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII a)	77,80
	- le zone I a) e c) e V a)	74,80
	- gli altri paesi terzi	68,80

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
11.02 A I a (seguito)	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	67,70
	- gli altri paesi terzi	61,70
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	60,20
	- gli altri paesi terzi	54,20
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero ([2]):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) e c)	76,00
	- le zone V b) e VI	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

Periodo dal 14 luglio 1972 al 20 luglio 1972

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero ([1]) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Repubblica araba d'Egitto	61,50
	- la zona V	60,00
	- le zone I, ad eccezione della Repubblica araba d'Egitto, II, III, VI e VII	43,50
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	54,00
	- gli altri paesi terzi	46,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	54,00
10.01 B	Frumento duro	40,00
10.02	Segala ([1])	57,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito e l'Irlanda	48,00
	- la Danimarca e la Norvegia	48,50
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	43,00
	- gli altri paesi terzi	45,00
10.04	Avena:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	45,00
11.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	25,00
10.07 C	Sorgo	30,00

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero ([1]):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) e c)	78,50
	- la zona IV	82,50
	- la zona V	83,00
	- la zona VI	86,00
	- la zona VII a)	80,50
	- la zona VII b) e c)	83,50
	- gli altri paesi terzi	71,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,50
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII	70,50
	- gli altri paesi terzi	58,50
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	47,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	62,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	55,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	44,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII a)	77,80
	- le zone I a) e c) e V a)	74,80
	- gli altri paesi terzi	68,80
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	67,70
	- gli altri paesi terzi	61,70
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	60,20
	- gli altri paesi terzi	54,20
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero ([2]):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) e c)	76,00
	- le zone V b) e VI	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

(1) La restituzione è concessa solo per il frumento tenero e la segala che non hanno subìto la denaturazione di cui all'art. 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.
(2) La restituzione è concessa solo alle farine, semole e semolini di frumento tenero fabbricati con frumento tenero che non ha subìto la denaturazione di cui all'art. 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

N.B. — Le zone sono quelle stabilite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 941/72 (« Gazzetta Ufficiale » n. L. 107 del 6 maggio 1972).

(11282)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1972 al 30 settembre 1972, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, del regolamento CEE n. 805/68 (settore carni bovine), a norma dei regolamenti CEE n. 1306/72, numero 1584/72 e n. 1825/72.

(in unità di conto per 100 kg — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)	altri:	
	— vacche:	
	— per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea	9,75
		Peso netto
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche:	
	— per le esportazioni a destinazione della Svizzera	28,00
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	— conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	10,00

(11175)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina di due membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2105/2483 in data 3 ottobre 1972, il dott. Cosmo Sallustio e il col. Michele Rinaldi, sono stati nominati membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica, in sostituzione rispettivamente del dott. Bruno Mainente e del col. Luigi Germini, dimissionari.

(11387)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 26 settembre 1938, n. 3356 R/Gab., con cui alla sig.ra Huber Maria, nata a Innsbruck il 21 gennaio 1906, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Dallacorte;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 25 luglio 1972 dal sig. Dallacorte Giuseppe, nato a Luson il 6 maggio 1933, figlio della predetta, in atto residente a Bolzano in via Aslago n. 25;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 44 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 26 settembre 1938, n. 3356/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Dallacorte Giuseppe, nato a Luson il 6 maggio 1933 e residente a Bolzano in via Aslago n. 25, viene ripristinato nella forma tedesca di Huber.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto, Gostner Giulia, nata a Barbiano il 6 marzo 1946 ed ai figli Peter, nato a Bolzano il 4 febbraio 1969 ed Anton, nato a Bressanone il 2 ottobre 1970.

Il sindaco del comune di Bolzano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo sesto, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi quarto e quinto delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 25 settembre 1972

Il commissario del Governo: MASCI

(11243)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di neuropsichiatria infantile idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 giugno 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuropsichiatria infantile bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Battista Ines	Bari 11 gennaio 1931	si						
2. Bieber Giorgio	Firenze 7 dicembre 1936	si						
3. Cumer Silvana	Bolzano 18 febbraio 1929	si						
4. D'Angelo Angela Erminia	Milano 13 febbraio 1933	si						
5. Grasselli Angelina	Milano 10 ottobre 1927	si						
6. Lanciani Valeria	Roma 17 maggio 1934	si						
7. Luciano Luciana	Genova Rivarolo 25 novembre 1925	si						
8. Marinig Luciano	Muzzana del Turgnano - 22 maggio 1934	si						
9. Morcaldi Luigi	Napoli 18 luglio 1935	si						
10. Paracchi Giuseppe	Milano 28 settembre 1939	si						
11. Ravetto Franco	Chianocco 24 dicembre 1935	si						
12. Russo Roberto Carlo	Milano 9 febbraio 1934	si						
13. Spinnato Aldo	Palermo 24 settembre 1929	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di neuropsichiatria infantile, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11273)

Modifica degli elenchi dei primari di dermosifilopatia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1972 che predispone gli elenchi dei primari di dermosifilopatia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1972.

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 10 maggio 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di dermosifilopatia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 10 maggio 1972 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
6. Aprà Achille .	Castagneto Po - 14 settembre 1918	si					si	
82. Santini Roberto	Fonni - 8 dicembre 1934	si					si	

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi dei primari di dermosifilopatia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 10 maggio 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
101. Farrìs Guido	Cogoleto 24 gennaio 1922		si					
102. Rizzi Virgilio	Vicenza 3 maggio 1912		si					

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di dermosifilopatia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11275)

Modifica degli elenchi dei primari di cardiologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1972 che predispone gli elenchi dei primari di cardiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati gli elenchi dei primari di cardiologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 15 aprile 1972 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
339. Zucchini Mauro	Cortona Terontola - 24 aprile 1929					si		

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare ai concorsi di assunzione a posti di primario di cardiologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11276)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a cento posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971 con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, con effetto dal 1° luglio 1970;

Tenuti presenti gli accantonamenti di posti di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cento posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non superiore ai 32 anni salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) laurea in economia e commercio, conseguita presso una università degli studi della Repubblica, compresa quella dell'Università « Luigi Bocconi » di Milano o corrispondente laurea in scienze economiche e commerciali dei cessati istituti superiori di studi commerciali; laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli;

laurea in scienze coloniali ottenuta dall'Istituto universitario orientale di Napoli.

Possono, altresì, partecipare al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n 589;

laurea concessa dall'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche;

laurea in scienze consolari;

laurea in giurisprudenza;

laurea in scienze matematiche;

laurea in scienze coloniali;

laurea in scienze sociali e sindacali dell'Università di Ferrara;

laurea in scienze politiche ed amministrative della facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o della scuola preesistente alla facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università ed istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento la esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatta sulla prescritta carta da bollo dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada il giorno festivo, sarà prorogato di diritto il giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel primo comma dell'art. 4, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente articolo 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1). Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economica, giuridica e tecnico-contabile di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, con inizio alle ore 8, nei giorni 20 e 21 marzo 1973.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicata.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio, saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 8. A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dello art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministero del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio posseduto indicati nell'art. 2. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentadue anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 12.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelli previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri od enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei in caso di giudizio sfavorevole, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, durante lo stesso periodo di prova competerà, il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1.396.500, corrispondente al parametro 190), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 luglio 1972

p. *Il Ministro*: PICARDI

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) diritto costituzionale ed amministrativo;

2) istituzioni di diritto privato.

Parte seconda:

1) computisteria e ragioneria. Contabilità di Stato;

2) scienza delle finanze. Economia politica. Statistica metodologica.

COLLOQUIO

1) le materie delle prove scritte;

2) nozioni sul sistema tributario dello Stato e sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro ed alla periferia con particolare riguardo a quelli della Ragioneria generale dello Stato;

3) lettura e traduzione dal francese o dall'inglese o dal tedesco. Conversazione in lingua francese.

p. *Il Ministro*: PICARDI

ALLEGATO 2

(Schema di domanda in bollo da L. 500)

Al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato via XX Settembre ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente dal (1) in (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso per esami a centocinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)

3) indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito in data presso di

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Roma, lì

Firma (6)

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni

Il numero del codice di avviamento postale è il seguente

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentaduesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'Amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(11265)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE 5 settembre 1972, n. **8**.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 79 *del* 15 *settembre* 1972)

LEGGE 5 settembre 1972, n. **9**.

Costituzione delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 79 *del* 15 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina la costituzione delle comunità montane nel territorio della regione Puglia, secondo i principi fissati dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna.

Art. 2.

I territori della Regione, classificati montani in applicazione degli articoli 1, 14, 15 della legge 2 luglio 1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 3 luglio 1957, n. 657, sulla base di criteri di unità territoriale, economica e sociale, vengono ripartiti nelle seguenti zone omogenee, secondo le delimitazioni risultanti dalla corografia in scala 1 : 500.000, redatta sulla base dei dati risultanti dal quadro allegato *A*:

1ª *Zona omogenea del Gargano*, comprendente i comuni di: Cagnano Varano (tutto), Carpino (tutto), Mattinata (tutto), Monte S. Angelo (tutto), Sannicandro Garganico (tutto), Vico del Gargano (tutto), Ischitella (tutto), Vieste (tutto), Manfredonia (parte), Peschici (tutto), Rignano Garganico (parte), S. Giovanni Rotondo (parte), San Marco in Lamis (parte);

2ª *Zona omogenea del sub-Appennino Dauno settentrionale*, comprendente i comuni di: Celenza Valfortore (tutto), Roseto Valfortore (tutto), San Marco La Catola (tutto), Volturara Appula (tutto), Alberona (parte), Biccari (parte), Casalnuovo Monterotaro (parte), Casalvecchio di Puglia (parte), Castelnuovo della Daunia (parte), Motta Montecorvino (parte), Pietra Montecorvino (parte), Volturino (parte), Carlantino (parte);

3ª *Zona omogenea del sub-Appennino Dauno meridionale*, comprendente i comuni di: Accadia (tutto), Anzano di Puglia (tutto), Monteleone di Puglia (tutto), Panni (tutto), Rocchetta Sant'Antonio (tutto), Sant'Agata di Puglia (tutto), Bovino (parte), Candela (parte), Deliceto (parte), Troia (parte), Orsara di Puglia (parte), Faeto (tutto), Castelluccio Valmaggiore (tutto), Celle San Vito (tutto);

4ª *Zona omogenea della Murgia nord-occidentale*, comprendente i comuni di: Andria (parte), Minervino Murge (parte), Spinazzola (parte), Corato (parte), Ruvo di Puglia (parte), Gravina di Puglia (parte), Altamura (parte), Bitonto (parte), Toritto (parte);

5ª *Zona omogenea della Murgia sud-orientale*, comprendente i comuni di: Grumo Appula (parte), Cassano Murge (parte), Acquaviva delle Fonti (parte), Santeramo in Colle (parte), Gioia del Colle (parte), Noci (parte), Martina Franca (parte), Crispiano (parte), Laterza (parte), Massafra (parte), Mottola (parte).

Tra i comuni compresi in ciascuna zona di cui al precedente comma è costituita la comunità montana, ente di diritto pubblico.

Art. 3.

La comunità montana è retta da uno statuto deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio della comunità ed approvato dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla sua recezione.

Ogni successiva variazione od integrazione è deliberata con l'osservanza delle predette modalità.

Art. 4.

Lo statuto della comunità dovrà stabilire fra l'altro:

a) le funzioni della comunità in relazione agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e quelle perseguibili anche in applicazione di altre leggi comunque interessanti lo sviluppo economico e sociale del territorio montano;

b) la denominazione e la sede delle comunità;

c) l'indicazione dei poteri e delle competenze degli organi deliberanti ed esecutivi della comunità;

d) la durata in carica degli organi amministrativi, esecutivi e di controllo;

e) l'indicazione dei casi di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sostituzione dei componenti degli organi amministrativi, esecutivi, e di controllo;

f) l'indicazione e la provenienza dei contributi necessari per il funzionamento della comunità stessa, le altre norme di carattere finanziario e la nomina del tesoriere;

g) le norme generali che dovranno osservarsi nella redazione e approvazione dei regolamenti per l'organizzazione degli uffici e del personale della comunità;

h) le norme e i termini per la compilazione e approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione.

Art. 5.

Gli organi della comunità sono:

il consiglio della comunità;

la giunta esecutiva;

il presidente;

il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Il consiglio della comunità montana è composto di tre rappresentanti di ciascun comune, eletti tra i consiglieri comunali, di cui uno espresso dalla minoranza.

I rappresentanti dei comuni retti da commissari durano in carica fino alla nomina dei rappresentanti da parte dei ricostituiti consigli comunali.

La giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vice presidente e da cinque membri eletti dal consiglio nel proprio seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti.

Per la validità della prima seduta è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti del consiglio della comunità; in seconda convocazione, che avrà luogo entro dieci giorni dalla prima, è sufficiente, per la validità, la presenza della metà dei consiglieri assegnati alla comunità.

Se in seconda votazione alcuno non raggiunge la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due più suffragati.

Art. 7.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dal consiglio della comunità tra i consiglieri non facenti parte della giunta esecutiva.

Art. 8.

Nella preparazione dei piani zonali e dei progranni annuali, le comunità montane, attenendosi a quanto disposto dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della legge n. 1102 del 3 dicembre 1971, costituiranno un comitato tecnico, nel quale saranno rappresentati gli enti ed organismi pubblici operanti nel territorio.

I piani zonali ed i programmi annuali devono ispirarsi alla programmazione nazionale e regionale nel quadro di esse, e vengono ratificati da appositi provvedimenti regionali determinanti anche la ripartizione del pubblico intervento finanziario.

Nell'esame ed approvazione dei piani zonali e dei programmi stralcio annuali, il comitato tecnico, nonchè i consorzi di bonifica montana, i consorzi di bonifica integrale ai quali sia riconosciuta l'idoneità a svolgere funzioni di consorzi di bonifica montana gli enti di sviluppo agricolo e gli enti di irrigazione partecipano alle riunioni del consiglio con voto consultivo.

Nell'attuazione dei programmi annuali di intervento, le comunità montane utilizzeranno gli enti indicati al precedente comma per le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

Art. 9.

Il personale della comunità montana sarà costituito da personale dipendente dalla regione e da quello degli enti locali di cui all'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, avvalendosi dell'istituto del comando disciplinato dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 10.

Ferme le competenze degli organi della regione attribuite dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, gli atti amministrativi degli organi della comunità sono sottoposti al controllo del comitato regionale previsto dall'art. 130 della Costituzione.

Art. 10-*bis*.

I fondi assegnati alla regione ai sensi dell'art. 5, sesto comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e quelli previsti da altre leggi dello Stato, saranno ripartiti tra la singola comunità, tenendo conto:

a) della superficie dei territori delimitati montani della comunità;

b) del grado di dissesto idrogeologico;

c) della popolazione residente nel territorio delimitato come montano con riferimento anche al tasso di emigrazione;

d) delle condizioni economico-sociali dell'area della comunità montana;

e) delle strutture agricolo-forestali e degli ordinamenti colturali prevalenti.

Con regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvederà a determinare i parametri per la valutazione dei suddetti criteri, il valore reciproco dei diversi parametri e la loro composizione.

Art. 11.

Per la prima applicazione della presente legge, il consiglio della comunità sarà costituito, per ciascun comune in essa compreso, dai tre rappresentanti, eletti, ai termini del precedente art. 6, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il consiglio della comunità si riunirà entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge su convocazione del Presidente della giunta regionale, e come suo primo atto, dopo la nomina provvisoria del presidente e del segretario, redigerà lo statuto. Entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto da parte del consiglio regionale, il consiglio della comu-

nità si riunisce, su convocazione del presidente, nel comune ove è stabilita la sua sede, per procedere alla elezione dei propri organi.

Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 settembre 1972

TRISORIO-LIUZZI

ALLEGATO A

Quadro riassuntivo delle zone montane omogenee della regione Puglia

ZONE MONTANE OMOGENEE	Comuni compresi n.	Superfice interessata Ha
1. Zona del Gargano	13	154.898
2. Zona del sub-Appennino Dauno settentrionale	13	53.779
3. Zona del sub-Appennino Dauno meridionale	14	57.332
4. Zona della Murgia nord-occidentale	9	105.033
5. Zona della Murgia sud-orientale	11	102.576
	60	473.618

PROSPETTO 1

ZONA MONTANA DEL GARGANO

Nel promontorio del Gargano ricadono Ha 154.898 classificati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, territori montani, così ripartiti:

Comune	Superficie classificata territorio montano Ha
1. Cagnano Varano	15.875
2. Carpino	8.250
3. Mattinata	7.177
4. Monte S. Angelo	24.374
5. Sannicandro Garganico	17.263
6. Vico del Gargano	11.048
7. Vieste	16.734
8. Ischitella	8.735
9. Manfredonia	2.684
10. Peschici	4.891
11. Rignano Garganico	4.947
12. S. Giovanni Rotondo	14.760
13. S. Marco in Lamis	18.160
Totale	154.898

PROSPETTO 2

ZONA MONTANA DEL SUB-APPENNINO DAUNO SETTENTRIONALE

La fascia montana del sub-appennino Dauno settentrionale confinante con le provincie di Campobasso e Benevento e delimitata dal fiume Fortore e dalla pianura del Tavoliere comprende una superficie della estensione di Ha 53.778 classificata, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, territorio montano.

Detta superficie ricade per Ha 30.020 nel comprensorio di bonifica montana del Fortore Dauno e per Ha 23.758 nel comprensorio di bonifica montana del sub-Appennino Dauno ed interessa i seguenti comuni:

Comune	Superficie classificata territorio montano Ha
1. Celenza Valfortore	6.648
2. Roseto Valfortore	4.961
3. S. Marco La Catola	2.840
4. Volturara Appula	5.187
5. Alberona	4.925
6. Biccari	8.051
7. Casalnuovo Monterotaro	3.085
8. Casalvecchio di Puglia	531
9. Castelnuovo della Daunia	3.026
10. Motta Montecorvino	1.970
11. Pietra Montecorvino	4.566
12. Volturino	4.572
13. Carlantino	3.417
Totale	53.778

PROSPETTO 3

ZONA MONTANA DEL SUB-APPENNINO DAUNO MERIDIONALE

La fascia montana del sub-Appennino Dauno meridionale, confinante con le provincie di Benevento ed Avellino e delimitata dalla pianura del Tavoliere, comprende una superficie della estensione di Ha. 57.332, classificata territorio montano, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Detta superficie ricade nei seguenti comuni:

Comune	Superficie classificata territorio montano Ha
1. Accadia	3.048
2. Anzano di Puglia	1.112
3. Monteleone di Puglia	3.604
4. Panni	3.259
5. Rocchetta S. Antonio	7.190
6. S. Agata di Puglia	11.578
7. Bovino	4.385
8. Candela	731
9. Deliceto	4.613
10. Orsara di Puglia	6.893
11. Troia	3.817
12. Faeto	2.615
13. Castelluccio Valmaggiore	2.666
14. Celle S. Vito	1.821
Totale	57.332

PROSPETTO 4

ZONA MONTANA DLLA MURGIA NORD-OCCIDENTALE

La fascia della Murgia nord-occidentale si sviluppa in provincia di Bari e comprende una estensione di Ha 105.033 classificata territorio montano, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, interamente ricadente nel comprensorio di bonifica montana dell'Alta Murgia Pugliese.

Detta superficie interessa gli agri dei seguenti comuni:

Comune	Superficie classificata territorio montano Ha
1. Andria	15.815
2. Minervino Murge	12.923
3. Spinazzola	5.251
4. Corato	7.204
5. Ruvo di Puglia	11.026
6. Gravina di Puglia	11.324
7. Altamura	35.809
8. Bitonto	2.967
9. Toritto	2.714
Totale	105.033

PROSPETTO 5

ZONA MONTANA DELLA MURGIA SUD-ORIENTALE

La fascia della Murgia sud-orientale si sviluppa nelle province di Bari e Taranto e comprende una estensione di Ha 102.576 classificati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, territori montani, dei quali Ha 92.170 ricadono nel comprensorio di bonifica montana dell'Alta Murgia Pugliese.

Detta superficie interessa gli agri dei seguenti comuni:

Comune	Superficie classificata territorio montano Ha
1. Grumo Appula	2.450
2. Cassano Murge	5.000
3. Acquaviva delle Fonti	5.251
4. Santeramo in Colle	11.708
5. Gioia del Colle	11.882
6. Noci	9.743
7. Martina Franca	26.846
8. Crispiano	5.514
9. Laterza	8.389
10. Massafra	3.224
11. Mottola	11.569
Totale	102.576

LEGGE 5 settembre 1972, n. 10.

Conferimento borse di studio agli alunni delle scuole medie di secondo grado.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 79 *del* 15 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che tutta la materia relativa all'assistenza scolastica sia organicamente disciplinata, per consentire agli alunni capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche di famiglia il proseguimento degli studi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, la Regione bandisce per l'anno scolastico 1972-73 concorsi provinciali, per la assegnazione di borse di studio.

Ai concorsi sono ammessi gli alunni che hanno conseguito la licenza media e, nelle scuole di secondo grado, coloro che hanno conseguito la promozione per scrutinio o se candidati esterni, la idoneità alla classe successiva nella prima sessione.

La giunta regionale effettua la ripartizione delle borse per provincia in proporzione alla rispettiva popolazione scolastica ed ai vari tipi di scuola.

Per gli alunni che hanno conseguito la licenza media e concorrono alle borse di studio, si prescinde dal tipo di scuola a cui si iscrivono.

Art. 2.

L'importo della borsa di studio è di L. 150.000 da corrispondere nel mese di gennaio previa certificazione di frequenza.

La borsa è confermabile per l'intera durata del corso prescelto comprese le classi di sperimentazione, di specializzazione o di perfezionamento, a condizione che l'alunno, permanendo le disagiate condizioni economiche di famiglia, consegua la promozione per scrutinio finale e che si iscriva all'anno di corso successivo.

Possono altresì beneficiare della conferma gli alunni che attraverso esami anche integrativi sostenuti in unica sessione, si iscrivano ad altro tipo di scuola, purchè il cambio di indirizzo scolastico rappresenti una progressione negli studi.

Art. 3.

Ai fini dell'ammissione al concorso si considerano sussistere le disagiate condizioni di famiglia quando il reddito imponibile della famiglia del concorrente, agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare, non sia superiore:

a L. 1.300.000 con 1 figlio a carico;

a L. 1.600.000 con 2 figli a carico;

a L. 1.900.000 con 3 figli a carico;

a L. 2.200.000 con 4 figli a carico;

per ogni altro figlio si aggiungono L. 300.000.

E' fatto obbligo al capo-famiglia presentare inoltre apposita dichiarazione attestante tutti i cespiti del nucleo familiare.

Art. 4.

Il Presidente della giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione e cultura nomina con proprio decreto le Commissioni provinciali per la formazione delle graduatorie degli aspiranti alle borse di studio.

La commissione provinciale si compone:

a) di un preside di ruolo, che ha le funzioni di presidente, scelto da una terna designata dal provveditore agli studi.

b) di un professore di ruolo, scelto da una terna designata dal provveditore agli studi;

c) di tre rappresentanti di sindacati della scuola;

d) di un rappresentante del consorzio provinciale dei patronati scolastici;

e) di un rappresentante delle scuole non statali;

f) di un rappresentante delle associazioni dei genitori;

g) di un rappresentante degli studenti;

Le funzioni di segretario vengono svolte da un funzionario della Regione designato dall'Assessore alla pubblica istruzione.

Art. 5.

Le commissioni provinciali formulano le graduatorie che, a cura dell'Assessorato vengono trasmesse ai capi di istituto per la pubblicazione nell'albo per 15 giorni.

Avverso le graduatorie è ammesso ricorso entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie medesime, all'Assessore regionale alla pubblica istruzione e cultura, che decide con provvedimento definitivo e promuove dal Presidente della giunta regionale il decreto di approvazione delle graduatorie.

Art. 6.

L'amministrazione regionale è autorizzata a conferire borse di studio in eccedenza al numero di 1.340 di cui al successivo art. 7, osservando sempre la proporzionalità stabilita per provincia, di cui al precedente art. 1, agli studenti che seguono nell'ordine delle graduatorie, nei limiti delle disponibilità derivanti sia dalla non conferma di precedenti borse assegnate, sia nei limiti di maggiori stanziamenti che potranno essere assegnati con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 7.

Per l'anno scolastico 1972-73 la spesa complessiva per il conferimento delle nuove borse di studio in L. 201.000.000 pari a n. 1.340 borse di L. 150.000 ciascuna, farà carico all'apposito capitolo 91 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario dell'anno 1972.

Allo stesso farà carico la spesa di L. 931.500.000 per la erogazione di borse impegnate in precedenti esercizi della quale si è tenuto conto per la determinazione della quota devoluta alle borse di nuova istituzione.

Art. 8.

Le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con ltre, salvo quelle previste dai regolamenti interni di ciascun Istituto purchè non superino le L. 25.000.

E' data all'alunno facoltà di opzione.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 settembre 1972

TRISORIO-LIUZZI

LEGGE 5 settembre 1972, n. 11.

Norme per il finanziamento dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 79 *del* 15 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'assolvimento delle funzioni dei gruppi consiliari, determinate dal regolamento del Consiglio regionale, la regione Puglia assicura ai gruppi medesimi la disponibilità di locali idonei, di attrezzature necessarie per il loro funzionamento e assegna contributi a carico del bilancio, con provvedimento consiliare adottato all'inizio di ogni anno, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi, nei limiti dei fondi stanziati all'uopo nei bilanci della Regione.

Art. 2.

Alla determinazione dei contributi per i singoli gruppi e alla relativa erogazione sarà provveduto con atto della Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 3.

La spesa di cui all'art. 1 farà carico al relativo fondo previsto nel bilancio della Regione annualmente approvato dal Consiglio regionale.

Art. 4.

Per gli anni 1971, limitatamente ai mesi da aprile a dicembre e 1972 il contributo graverà, per il 1971 sul capitolo 63-*bis*, istituito in sede di assestamento dello schema di riparto dell'esercizio medesimo, per la spesa prevista di L. 48.750.000 e sul capitolo 1 del bilancio di previsione 1972 « Spese per il sul funzionamento del Consiglio regionale e dei relativi uffici », per la spesa prevista di L. 65.000.000.

Art. 5.

La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello statuto.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 settembre 1972

TRISORIO-LIUZZI

LEGGE 5 settembre 1972, n. 12.

Determinazione delle indennità dovute ai presidenti ed ai componenti degli organi di controllo sugli atti degli enti locali della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 79 *del* 15 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al presidente del comitato regionale per il controllo sugli atti delle province, dei consorzi a partecipazione di amministrazioni provinciali e degli enti pubblici ospedalieri regionali, nonchè ai presidenti delle sezioni provinciali per il controllo sugli atti dei comuni, dei consorzi dei comuni e degli enti pubblici ospedalieri, provinciali e di zona, è dovuta la corresponsione di una indennità di lire 25.000 per ogni giornata di seduta.

Ai componenti esperti di nomina elettiva, è attribuita, per ogni giornata di seduta, una indennità di L. 15.000.

Agli altri componenti di diritto dei sopraindicati collegi, è dovuta, per ogni giornata di seduta, una indennità di L. 10.000.

Art. 2.

Ai componenti supplenti compete l'indennità prestabilita, in corrispondenza della categoria di appartenenza, anche quando, intervenendo alle sedute, non sostituiscono i componenti effettivi.

Art. 3.

Per i componenti non residenti nel comune ove ha sede l'organo di controllo, sono rimborsate le spese di viaggio. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è corrisposta una indennità di lire 45 a chilometro.

Art. 4.

Per la partecipazione a riunioni o conferenze indette per il coordinamento dell'attività degli organi di controllo, di cui all'art. 8 della legge regionale n. 2 del 21 gennaio 1972, ai presidenti, ai componenti esperti elettivi ed ai componenti di diritto, viene corrisposta rispettivamente l'indennità stabilita dall'art. 1 della presente legge.

Art. 5.

Ai presidenti ed ai componenti degli organi di controllo che, previa autorizzazione del Presidente della giunta regionale, si rechino in missione fuori sede per la partecipazione a convegni o incontri di studio, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio; per i viaggi effettuati con mezzo proprio, è corrisposto il rimborso di L. 45 a chilometro.

Per ogni 24 ore di trasferta, spetta, inoltre, una indennità di L. 15.000.

Per periodi inferiori, l'indennità è proporzionalmente ridotta.

Art. 6.

La spesa per fronteggiare il pagamento delle sopraindicate indennità, grava sull'apposito capitolo del bilancio approvato con legge regionale per il corrente esercizio e, analogamente, per i successivi.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 settembre 1972

TRISORIO-LIUZZI

(11185)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.